

Scadenze per la presentazione delle domande

PERSONALE DOCENTE	Dal 28 marzo al 21 aprile 2020
PERSONALE EDUCATIVO	dal 4 maggio al 28 maggio 2020
PERSONALE ATA	dal 1 aprile al 27 aprile 2020

Pubblicazione dei movimenti

PERSONALE DOCENTE	26 giugno 2020
PERSONALE EDUCATIVO	10 luglio 2020
PERSONALE ATA	2 luglio 2020

Premessa

Il testo del **CCNI mobilità 2019-2022**, come previsto dall'art. 7 del CCNL 2018, ha **vigenza triennale** e riguarda gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. **Le operazioni di mobilità** (trasferimenti e passaggi di ruolo/cattedra/profilo) sono **annuali**, disciplinate con la specifica Ordinanza Ministeriale. Per l'anno scolastico 2020/2021 i termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande sono disposti dalla **OM 182** e **OM 183** (per gli insegnanti di religione cattolica) **del 23 marzo 2020**.

Destinatari

Il CCNI 2019-2022 prevede che tutto il personale docente, educativo e ATA a **tempo indeterminato** possa inoltrare domanda di **mobilità territoriale**.

Per ciò che riguarda la **mobilità professionale** (passaggio di ruolo/cattedra) accedono i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova, e il personale ATA (per passaggio di profilo nella stessa area) purché in possesso del titolo.

Per quanto riguarda le domande dei docenti, però, occorre valutare con attenzione l'esistenza di **eventuali vincoli di permanenza**, siano essi previsti dal contratto stesso o imposti da subentrati provvedimenti di legge.

Docenti: come regolarsi

Docente che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) ha richiesto una preferenza puntuale di scuola e l'ha ottenuta nei movimenti 2019/2020.	<i>Non può presentare domanda volontaria per il triennio successivo</i>
--	--

Docente che a seguito di domanda volontaria (territoriale e/o professionale) ha richiesto, nel corso della I fase, una preferenza con codice di distretto sub-comunale ed ha ottenuto il movimento nel 2019/2020 su una scuola ivi compresa.	Non può presentare domanda per il triennio successivo
Docente che a seguito di domanda volontaria ha richiesto, nel corso della II fase, il trasferimento da posto comune a sostegno e viceversa ed ha ottenuto il movimento nel 2019/2020.	Non può presentare domanda per il triennio successivo all'interno dello stesso comune.
Docente che a seguito di domanda volontaria ha richiesto, nel corso della III fase, la mobilità professionale ed ha ottenuto il movimento nel 2019/2020.	Non può presentare domanda per il triennio successivo all'interno dello stesso comune.
Docente DDG 85/2018 individuato con DM 631/18 immesso in ruolo in data 1.09.2019	Non può presentare domanda per i quattro anni successivi (vincolo di permanenza quinquennale sulla istituzione scolastica)
Docente DDG 85/18 individuato per il 3° anno FIT nell'a.s. 2018/2019 che ha prorogato il periodo di prova ovvero in caso di valutazione negativa dello stesso.	Non può presentare domanda: nel corrente a.s. 2019/2020 ha un rapporto di lavoro a tempo determinato fino all'esito positivo del periodo di formazione e prova.

I previsti vincoli non si applicano in caso di soprannumero/esubero; il docente è chiamato a presentare domanda di trasferimento, in assenza della quale il movimento è disposto d'ufficio.
I docenti che non rientrano in alcuna delle condizioni sopra elencate , possono accedere alla mobilità territoriale volontaria secondo i tempi e le modalità definite nell'Ordinanza Ministeriale. Anche i docenti già titolari di contratto FIT nell'a.s. 2018/2019 e confermati in ruolo nell'a.s. 2019/2020 ad esito positivo del percorso di formazione e prova, possono presentare domanda di mobilità territoriale volontaria.
Fermo restando di non rientrare in alcuna delle condizioni sopra elencate , sono destinatari di mobilità professionale (passaggi di ruolo/cattedra) i docenti che abbiano superato il periodo di formazione e prova al momento della presentazione della domanda, purché in possesso di specifica abilitazione per la classe di concorso richiesta.

Le fasi delle operazioni

Tre sono le fasi, sia per i docenti che per gli ATA.

- **I fase: comunale** (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
- **II fase: provinciale** (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
- **III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.**

SEZIONE SPECIFICA – DOCENTI

Preferenze esprimibili

Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall'infanzia alla secondaria di 2° grado, potranno richiedere con un'unica domanda **fino ad un massimo di 15 preferenze** per i trasferimenti e altrettante per la mobilità professionale.

Nell'unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande, quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.

Si potranno esprimere preferenze di: **scuola – comune – distretto – provincia** (anche per più province). Il Ministero dell'Istruzione renderà disponibile sul proprio sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati.

Nella mobilità volontaria, la scuola che nel corrente a.s. 2019/2020 risulta essere sede di titolarità (vedi paragrafo successivo), "non è esprimibile" per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.

Analogamente e sempre nella mobilità volontaria, non sono considerate valide le preferenze sintetiche (comune – distretto – provincia) comprensive della scuola di titolarità/incarico del docente.

Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, perché il riferimento è **ai codici degli ex CTP** (sede di organico autonomo): i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i posti nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato, i licei europei, sono parimenti richiedibili come preferenza puntuale con specifico codice.

In caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l'istruzione per gli adulti vengono assegnati solo se il docente interessato **ha barrato la specifica casella** del modulo domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.

Anche per eventuali preferenze su comuni isolani nelle province che li comprendono, deve essere esplicitamente indicato il distretto "isole della provincia".

Deroghe al vincolo di permanenza triennale/quinquennale

Rispetto a quanto riportato nel paragrafo "Docenti: come regolarsi" sono previste alcune deroghe.

Non si applica il vincolo di permanenza triennale (CCNI 2019-2022 art.2 comma 2) ai docenti **trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, né ai beneficiari di precedenza** (art. 13 del CCNI) se la scuola ottenuta come preferenza puntuale è situata in altro comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la precedenza.

Sono esclusi dal vincolo di permanenza quinquennale (DDG 85/18 immessi in ruolo a.s. 2019/2020 compresi coloro che sono stati individuati con DM 631/18) i docenti che beneficiano di **applicazione della legge 104/92 art.33 comma 5** (diritto di scelta della sede per assistenza al disabile grave) o **comma 6** (diritto di scelta della

sede da parte del lavoratore disabile in situazione di gravità) purché i fatti siano sopravvenuti **successivamente al termine di presentazione** della domanda di partecipazione al concorso (26 marzo 2018).

Sedi disponibili per la mobilità

Ai fini della mobilità saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti "vacanti" ovvero la somma dei posti attribuiti nell'organico dell'autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola.

I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti (disponibili) nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti dei comuni, **dopo aver detratto eventuali docenti in esubero** titolari in provincia, che vanno preventivamente ri-collocati e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.

I posti disponibili in ciascuna scuola all'inizio delle operazioni possono aumentare nel caso di "uscita" di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

Aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale

Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberi, sul totale del contingente disponibile nell'a.s. 2020/2021 è accantonata **la quota del 50% per le immissioni in ruolo**. Nel limite del **restante 50%** si realizzano i **trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale** (III fase) sulla base delle percentuali così definite nel CCNI:

- a.s. 2020/2021 – 50% immissioni in ruolo
30% mobilità territoriale interprovinciale
20% mobilità professionale
- a.s. 2021/2022 – 50% immissioni in ruolo
25% mobilità territoriale interprovinciale
25% mobilità professionale

L'eventuale **posto dispari** disponibile al termine delle operazioni di II fase (art. 8 comma 7) è assegnato per l'a.s. 2020/2021 alle **immissioni in ruolo**.

Il posto non intero nella ripartizione del 50% destinato alla mobilità si arrotonda alla frazione maggiore e, in caso di parità, ai trasferimenti.

Per le **classi di concorso in esubero nazionale**, e fino al permanere della situazione, la mobilità territoriale si attua **sul 100% delle disponibilità** calcolate dopo a II fase. Ovviamente questa disposizione satura i posti per i trasferimenti su tutto il territorio nazionale, precludendo la possibilità di ottenere la mobilità professionale.

Mobilità su insegnamenti specifici dei Licei musicali

La mobilità sugli insegnamenti specifici dei licei musicali **si effettua con le regole generali**, non contemplando più le previgenti disposizioni di carattere transitorio.

Modalità e procedure sono comuni agli altri indirizzi e gradi di scuola; la domanda si presenta su **piattaforma di Istanze online** utilizzando gli allegati che il ministero provvederà a pubblicare.

Fermo restando il 50% dei posti accantonati per le nuove assunzioni, le disponibilità dei posti per la III fase delle operazioni è così determinata:

- a.s. 2020/2021 – 30% alla mobilità professionale e 20% a quella territoriale interprovinciale
- a.s. 2021/2022 – 25% alla mobilità professionale e 25% a quella territoriale interprovinciale

L'eventuale **posto unico o dispari** è assegnato nell'a.s. 2020/2021 alle immissioni in ruolo.

Organico dell'autonomia

Dal 2017/2018 è stato istituito l'organico unico dell'autonomia in cui sono confluiti sia le sezioni staccate in comuni diversi che i diversi ordinamenti negli Istituti di Istruzione Superiori (IIS). Il codice da utilizzare per le domande è quello "**sede di organico**" come riportato negli elenchi dei bollettini ufficiali.

L'organico di scuola dell'infanzia e primaria negli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice di scuola o plesso sede di organico.

Il codice del CPIA non è esprimibile dal personale docente, che dovrà fare riferimento ai **centri territoriali (ex CTP) e ai relativi codici** riportati sui bollettini ufficiali, in quanto l'organico è distinto per singola sede.

Per la scuola secondaria di 2° grado, anche i percorsi di secondo livello (corsi serali) mantengono il codice di istituzione scolastica autonoma.

Ancora una volta è il caso di sottolineare che l'organico dell'autonomia comprende sia posti curricolari che di potenziamento, cui potrebbero essere assegnate anche **classi di concorso non previste nei piani orari** dell'indirizzo/ordinamento, soprattutto nelle secondarie di 2° grado.

Non c'è, pertanto un automatismo diretto tra l'esito positivo del movimento sulle preferenze espresse e la garanzia, poi, di insegnare la specifica disciplina sul posto cattedra.

Personale ai plessi/sedi fuori comune

È confermato il **ruolo della contrattazione di istituto** nell'assegnazione dei docenti sui posti dell'autonomia scolastica ubicati in **comuni diversi** rispetto a quello sede di organico: è infatti la negoziazione che ne **definisce modalità e criteri**, salvaguardando la continuità didattica e il maggior punteggio nella graduatoria d'istituto (art. 3 c. 5).

Analogamente si procede per il **personale ATA** (art. 48 c. 1).

Cattedre orario esterne

Fermo restando che con l'organico unico dell'autonomia sono stati superate le precedenti titolarità sui singoli codici di ordinamento negli istituti superiori (liceo-tecnico-professionale) tranne i corsi serali, per la scuola secondaria di 1° e di 2° grado le cattedre possono essere "**interne**" oppure **articolate su più scuole**, nello stesso comune o in comuni diversi.

Il CCNI triennale 2019/2022 stabilisce che i movimenti su queste cattedre siano disposti **solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda**, barrando la casella di interesse secondo queste opzioni:

- a) solo cattedre interne
- b) cattedre orario esterne stesso comune
- c) cattedre orario esterne tra comuni diversi

Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell'Ufficio scolastico competente; non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue l'ordine di viciniorità del bollettino.

Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, **il docente titolare su cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.**

Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in cattedra orario esterna, **l'assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna** di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto) e avrà carattere annuale (art. 11 comma 8).

Sedi carcerarie – scuola primaria

I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle sedi carcerarie da **almeno due anni** compreso l'anno in corso, **possono acquisire la titolarità** su questi posti (se vacanti e disponibili) prima delle operazioni di mobilità, inoltrando domanda volontaria all'Ufficio scolastico territoriale di competenza (art. 25 comma 3).

Docenti in esubero nella provincia

I docenti titolari in una provincia, ma senza titolarità di scuola, **partecipano alla mobilità a domanda volontaria.** Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle preferenze espresse, verranno trasferiti d'ufficio su una scuola della provincia, prima delle operazioni di III fase, a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di viciniorità tra comuni.

Docenti in esubero nazionale

I docenti ancora privi di titolarità (esubero nazionale) **partecipano alla mobilità a domanda volontaria tra province diverse** (III fase), indicando 15 preferenze come tutti.

Nel caso in cui non risultino soddisfatti nelle preferenze, **verranno trasferiti d'ufficio** (secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI – effettuazione della III fase) su una provincia del territorio nazionale a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di prossimità tra province pubblicata sul sito del MIUR.

Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d'ufficio (a punti zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo, poi a seguire scorrendo la medesima tabella di prossimità.

Precedenze

Il sistema delle precedenze (art. 13 per i docenti e art. 40 per il personale ATA) non ha subito sostanziali modifiche rispetto al contratto precedente; se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista nella OM 182/20, l'interessato può esercitarne il beneficio nella II e III fase dei trasferimenti, **esprimendo obbligatoriamente come prima preferenza sintetica il comune di assistenza/cura/mandato** (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico nei comuni suddivisi in più distretti.

Sia la preferenza sintetica per l'intero comune, che quella del distretto sub comunale, **possono essere precedute dall'indicazione di preferenze per singole scuole in esse comprese.**

Nella I fase la precedenza si applica in tutte le preferenze per il personale con disabilità di cui al punto III – 1) e 3) e tra distretti diversi dello stesso comune per il personale di cui al punto III – 2) e IV.

I docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2019/2020 da GMRE DDG 85/18 che beneficiano di L.104/92 art.33 comma 5 o 6 successivamente al termine utile per la domanda di partecipazione al concorso, possono accedere alla mobilità territoriale in deroga al previsto blocco quinquennale, **ma in applicazione a quanto funzionalmente previsto dall'art.13** del CCNI 2019-2022 art.1 punto III) e IV).

Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento

Per l'individuazione del perdente posto, il Dirigente Scolastico formula la **graduatoria interna** (tante quante sono le classi di concorso e le tipologie di posti) con la stessa tabella di valutazione prevista dal precedente CCNI. I titoli sono quelli posseduti entro il termine della presentazione delle domande fissato dalla OM 182/20.

Rimane la consueta regola che gli **ultimi arrivati a seguito di domanda volontaria** nell'a.s. 2019/2020 saranno collocati in coda, così come vale sempre la regola dell'**esclusione degli aventi diritto alle precedenze**.

Il perdente posto potrà presentare **domanda condizionata** (per mantenere negli anni successivi la continuità e il diritto al rientro per 8 anni) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti. Se presenta domanda condizionata dovrà indicare, tra le preferenze, il codice del **comune di titolarità prima di altri comuni** o scuole di altri comuni.

Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente sarà trasferito d'ufficio nel comune di titolarità (o distretto sub comunale), poi in una scuola di altro comune secondo la tabella di viciniorietà.

Analogamente si procede per il personale ATA.

Tabella di valutazione

Si fa riferimento alle tabelle del CCNI triennale 2019/2022.

Anche per i docenti interessati alla **mobilità professionale verso le discipline specifiche dei licei musicali** si adotta, in via ordinaria, la **prevista tabella** di valutazione titoli (Allegato 2 Tabella B).

SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE EDUCATIVO

È confermata la procedura di presentazione delle domande con **modalità online**. Chi non ha provveduto lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma.

Si possono esprimere preferenze per non più di **nove province** oltre a quella di titolarità (art. 28 comma 1).

Per presentare domanda di passaggio di ruolo verso la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure del diploma conseguito al termine del corso dell'istituto magistrale, ma entro il 2001/2002 con valore di abilitazione all'insegnamento.

SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE ATA

Il personale ATA (CCNI artt. da 34 a 49) potrà presentare online due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale.

Le preferenze, **non superiori a 15**, possono essere espresse in: scuola / distretto / comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale.

Confermata la tabella di valutazione dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area, anche in diverso profilo.

Personale articolo 1 comma 619 e comma 622-626 legge n.205/2017

Agli assistenti amministrativi e tecnici immessi in ruolo il 1° settembre 2018 sulla base della procedura selettiva di cui alla legge 205/17 art. 1 comma 619 (ex co.co.co), e ai collaboratori scolastici ex LSU della provincia di Palermo, immessi in ruolo in base della medesima legge art. 1 commi 622-626, **è attribuita la titolarità presso l'istituzione scolastica** su cui è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio o della **trasformazione del contratto da tempo parziale a tempo pieno**.

Considerati i subentrati interventi normativi, la valutazione in materia di mobilità del personale ATA rientrante nelle leggi richiamate, è oggetto di **un ulteriore accordo** da stipularsi in uno specifico Contratto Collettivo Nazionale Integrativo.